

**LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PD ED APPROVATI CHE HANNO MODIFICATO IL TESTO BASE**

PROGETTO DI LEGGE “CONTRO L’OMOTRANSNEGATIVITÀ E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITÀ DI GENERE” – OGG. 7159

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'ONU, con i principi di cui all' articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione Europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) delle Risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010, (2048) 2015 e (380) 2015, delle Risoluzioni del Parlamento Europeo A 3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali e 17/19 del 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale e della legge regionale 27.6.2014 n. 6 promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e omotransnegatività, quali comportamenti di avversione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall' orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. Per conseguire tale scopo, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), nominando un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta, e ai coordinamenti che rafforzino la visione plurale, inclusiva ed equa della comunità regionale.

- EM 1/MORI PARUOLO E ALTRI**
Il Titolo del PDL è sostituito col seguente:
“Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”
- EM 2/ MORI E ALTRI**
Il comma 1 dell’art. 1 è sostituito col seguente:
"1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'ONU, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, lettere a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica."
- EM 3/ MORI PARUOLO E ALTRI**
Al comma 2 dell’art. 1 la parola “*garantisce*” è sostituita con la parola “*riconosce*” e, alla fine del comma, sono aggiunte le parole “*, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), anche mediante misure di sostegno*”.
- EM 4/ MORI E ALTRI**
Al comma 4 dell’art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
A) le parole “*l’acquisizione di*” sono eliminate e, dopo le parole “*una cultura*” sono inserite le parole “*del rispetto e*”;
B) Il periodo finale, introdotto da “*Per conseguire tale scopo*” è eliminato.
- EM 5/ MORI E ALTRI**
Al termine dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta.”.

**LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITÀ DI GENERE
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PD ED APPROVATI CHE HANNO MODIFICATO IL TESTO BASE**

Art. 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche del lavoro, di formazione riqualificazione professionale nonché per l’inserimento lavorativo.

2. La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere, anche mediante il contrasto degli stereotipi e di un linguaggio offensivo o di dileggio, così come sancito dall'art. 9 commi 2, 3, 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.

3. La Giunta regionale, con proprio atto individua indirizzi e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 3

Educazione e Sport

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del territorio, nonché d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente in materia di contrasto agli stereotipi, prevenzione del bullismo e cyber—bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall' identità di genere, sostenendo progettualità che in tal senso coinvolgano anche i genitori e le famiglie quali responsabili del dovere e diritto di educare la prole ex art. 30 della Costituzione.

2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l’equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi di genere e l’abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017 n. 8.

Art. 4

Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio—culturali che diffondono cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle diversità.

EM 6/ MORI PARUOLO E ALTRI

Il comma 1 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e secondo le disposizioni di cui all'articolo 32-bis della legge regionale n. 6 del 2014."

EM 7/ MORI PARUOLO E ALTRI

Al comma 2 dell’art. 2 le parole “*pari opportunità*” sono eliminate, e dopo le parole “*degli stereotipi*”, il periodo è così riformulato: “*discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio.*”

EM 8/ MORI PARUOLO E ALTRI

Dopo il comma 2 dell’art. 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ai fini della presente legge per stereotipi discriminatori si intendono, nel pieno rispetto della libertà di pensiero, di educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a tutta la cittadinanza, i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignità, delle libertà e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo.”.

EM 9/ MORI PARUOLO E ALTRI

Il comma 1 dell’art. 3 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, sostenendo progettualità le cui modalità assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell’articolo 30 della Costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire un’effettiva libertà di scelta.”.

EM 10/ MORI PARUOLO E ALTRI

Al comma 2 dell’art. 3 le parole “*di genere*” sono sostituite con la parola “*discriminatori*”.

EM 11/MORI E ALTRI

Al comma 1 dell’art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “*i cittadini*” sono sostituite con le parole “*la cittadinanza*”;
- b) alla fine del comma sono aggiunte le parole “*e di ogni orientamento sessuale o identità di genere*”.

**LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PD ED APPROVATI CHE HANNO MODIFICATO IL TESTO BASE**

| | |
|---|---|
| <p>2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali secondo le leggi vigenti e nel segno della trasparenza.</p> | <p>EM 12/MORI E ALTRI Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: <i>“2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può avvalersi della collaborazione, anche concedendo contributi, di organizzazioni di volontariato e di associazioni iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.”</i></p> |
| <p>Art. 5 Interventi in materia socioassistenziale e sociosanitaria</p> <p>1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socioassistenziali e sociosanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.</p> <p>2. La Regione promuove l’attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore anche in termini di formazione di operatori e operatrici.</p> | <p>EM 13/MORI PARUOLO E ALTRI Al comma 1 dell’art. 5 le parole <i>“in favore delle”</i> sono sostituite con le parole <i>“sulle tematiche specifiche che coinvolgono le”</i>.</p> <p>EM 14/MORI PARUOLO E ALTRI Il comma 2 dell’art. 5 è sostituito col seguente: <i>“2. La Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.”</i>.</p> <p>EM 15/MORI E ALTRI Al termine dell’art. 5 è aggiunto il seguente comma: <i>“2 bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove specifica formazione e aggiornamento a operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari.”</i>.</p> |
| <p>Art. 6 Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime</p> <p>1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell' ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni.</p> <p>2. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali.</p> | <p>EM 16/MORI E ALTRI Al termine del comma 1 dell’art. 6 sono aggiunte le parole <i>“, nonchè degli istituti di garanzia regionali per quanto di competenza.”</i></p> <p>EM 17/MORI E ALTRI Il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente comma: <i>“2. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.”</i>.</p> |
| <p>Art. 7 Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere</p> <p>1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall' orientamento sessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli artt. 18 (Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere) e 41 (Centro regionale contro le discriminazioni) della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.</p> <p>2.Le funzioni di monitoraggio comprendono:</p> <p>a) la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia- Romagna;</p> | |

LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITÀ DI GENERE
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PD ED APPROVATI CHE HANNO MODIFICATO IL TESTO BASE

| | |
|--|---|
| <p>b) la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.</p> <p>3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.</p> <p>4.Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.</p> | |
| <p>Art. 8 Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni</p> <p>1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte dei soggetti aderenti a tali codici, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.</p> <p>2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.</p> | <p>EM 18/MORI E ALTRI Nella rubrica dell’art. 8 sono eliminate le parole “<i>Funzioni del</i>”.</p> <p>EM 19/MORI E ALTRI Nel comma 1 dell’art. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola “<i>effettua</i>” sono inserite le parole “<i>, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi,</i>”; b) dopo le parole “<i>di genere della persona</i>” è eliminata la parola “<i>anche</i>”; c) Il periodo finale, introdotto dalle parole “<i>Nei casi non conformi</i>”, è sostituito col seguente: “<i>Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione di cui all’articolo. 9 comma 3 e articolo 35 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Codice media e minori e Codice media e sport), il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.</i>”.</p> <p>EM 20/MORI E ALTRI Al comma 2 dell’art. 8 la parola “<i>garantisce</i>” è sostituita con le parole “<i>assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo</i>” e, dopo le parole “<i>di espressione</i>” è inserita la parola “<i>anche</i>”.</p> |
| | <p>EM 21/MORI PARUOLO E ALTRI Dopo l'art. 8 è inserito il seguente articolo:</p> <p style="text-align: center;"><i>"Art. 8 bis</i> <i>Costituzione di parte civile e altre disposizioni</i></p> <p><i>1. La Regione Emilia-Romagna valuta l'opportunità, nei casi di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.</i></p> <p><i>2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all'articolo 1, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 2014".</i></p> |
| <p>Art. 9 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità.</p> | <p>EM 22/MORI E ALTRI L’art. 9 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>“Art. 9</i> <i>Norma finanziaria</i></p> <p><i>1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali vigenti di settore. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.</i></p> <p><i>2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.</i></p> |

LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE
EMENDAMENTI PRESENTATI DAL PD ED APPROVATI CHE HANNO MODIFICATO IL TESTO BASE

| | |
|---|---|
| <p>Art. 10 Clausola valutativa</p> <p>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, avvalendosi del monitoraggio di cui all'art. 7 della presente legge.</p> <p>2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.</p> <p>3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.</p> | <p>EM 23/MORI E ALTRI L'articolo 10 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“Art. 10 Clausola valutativa</i></p> <p><i>1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle sue funzioni svolte in qualità di osservatorio di cui all'articolo 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:</i></p> <p><i>a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sul territorio regionale, anche nell'ambito del quadro nazionale;</i></p> <p><i>b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;</i></p> <p><i>c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;</i></p> <p><i>d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</i></p> <p><i>2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.</i></p> <p><i>3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.”.</i></p> |
| | <p>EM 24/PARUOLO E ALTRI Dopo l'articolo 10 è inserito l'articolo 10 bis:</p> <p><i>“Art. 10 bis Modifica alla legge regionale n. 6 del 2014</i></p> <p><i>All'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 2014 aggiungere il comma 3:</i></p> <p><i>“3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), la Regione non concede contributi ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività realizzano, organizzano o pubblicizzano la surrogazione di maternità”.</i></p> |